



<a href="#">Home</a>	<a href="#">Informazioni generali</a>	<a href="#">Comunità di ricerca</a>	<a href="#">Attività formative</a>	<a href="#">Risorse</a>	<a href="#">Osservatorio OPAL</a>	
----------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	--

Sei qui: [Home](#) ▶ [Osservatorio OPAL](#) ▶ [OPAL n. 4 - 5/2014](#) ▶ [La vastità delle aree e quella dei problemi della loro sistemazione](#)

## La vastità delle aree e quella dei problemi della loro sistemazione

di Jörg Luther

[Stampa](#) | [Email](#)

I libri dell'ANCI, pubblicati sotto le cure del Comitato di indirizzo scientifico presieduto da Franco Pizzetti, parlano di un "nuovo sistema degli enti territoriali, dopo le recenti riforme decretate, dal 'Salva Italia' ai decreti 'Spending review 1' e Spending review 2'" (*F. Pizzetti / A. Rughetti (a cura di), Il nuovo sistema degli enti territoriali dopo le recenti riforme, Maggioli 2012*) ai quali si aggiungono ora i centocinquanta commi della legge 7 aprile 2014, n. 56 ("Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), detta "Delrio" e certamente non estranea alla cultura politica dello stesso ANCI. Dal punto di vista dei politici dell'ANCI e di quelli dell'UPI, non si possono certo negare le innovazioni, ma per il linguaggio giuridico tecnico pare ardito parlare di un "sistema" e per di più di un "sistema nuovo", il tutto ancora prima dell'approvazione incerta del d.d.l. Renzi/Boschi, scelto come testo base della riforma costituzionale al senato e accompagnato da un ordine del giorno dell'ex ministro Calderoli che recepisce un progetto alternativo delle opposizioni.

(1) Relativamente nuovo è il neologismo "area vasta", termine con il quale si intende evidentemente rilegittimare le istituzioni della provincia e la città metropolitana, la prima specie notoriamente minacciata di eutanasia (A.C. n. 1543 "Abolizione delle Province"), la seconda specie legislativamente concepita da decenni, ma mai amministrativamente partorita. Il termine, emerso già nel D.l. n. 95/2012, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 220/2013, domina oramai la dottrina, ma non è mai stato definito con precisione. Quindi che cosa significa "area vasta"? La filologia comune insegna che "vasto" non è solo una "voluminosa formazione muscolare", ma un aggettivo che "può riferirsi a dimensioni puramente astratte", "oscillare fra la nozione spaziale e l'idea di entità fino ai limiti di un rilievo esclusivamente morale" e deriva dal latino "vastus": devastato, vuoto, spopolato, deserto" (Devoto Oli). Raramente il linguaggio giuridico riesce a rallegrare i cittadini, ma un'analisi più attenta della carriera giuridica del termine dimostra che proprio questa riconduzione della provincia a una categoria di mera "geografia giuridica", linguaggio dal quale proviene anche il termine "regioni", rischia di svuotare di senso e spirito l'istituzione, di fare trionfare una sorta di nichilismo giuridico.

Viceversa, secondo una fonte anonima quotata su wikipedia, "quello di area vasta è un concetto emergente, presente in una moltitudine di atti legislativi regionali, utile per la riorganizzazione del territorio e dei rapporti tra Enti locali e per la pianificazione delle politiche locali, oltre che per l'ottimizzazione delle risorse a un livello sovra provinciale. La ragione principale di una lettura ed interpretazione del territorio per "aree vaste" sta nel concetto di "rete di relazioni", viste come il superamento della dimensione locale, da un lato, e la ricerca di una dimensione della programmazione che supera gli ambiti amministrativi provinciali senza arrivare al livello regionale. L'Area Vasta si configura, quindi, insieme come chiave di lettura di relazioni più vaste quando si guarda alla programmazione strategica del territorio." La geografia si salda con ingegneria amministrativa e la ricerca di sinonimi associa "vasto" a "più ampio", a "più grande" (Greater-Lond, Grossberlin) o anche semplicemente a "super-". Si intuisce allora come la percezione della maggiore grandezza del territorio stimola ed esalta bisogni di pianificazione e di programmazione, bisogni la cui proiezione era particolarmente sentito negli anni settanta nelle regioni che cercavano di costituire comprensori. In effetti le

### Newsletter

Osservatorio sulle Autonomie  
Locali

Nome

Email

Privacy e Termini di Utilizzo

[Iscriviti](#) [Cancellati](#)



DRASD

Mi piace quest

prime tracce del concetto sono rinvenibili nella dottrina amministrativa degli anni settanta, quando U. Pototschnig distingue i servizi personali di area ristretti dei comuni dai servizi di area vasta provinciali, concettualmente già “spersonalizzati” (*Per una nuova legislazione comunale e provinciale, Le Regioni 1975, 1073ss.*; cfr. ora S. Mangiameli (a cura di), *Province e funzioni di area vasta : dal processo storico di formazione alla ristrutturazione istituzionale*, Roma : Donzelli, 2012).

Se la pianificazione e programmazione appare ora nella legge n. 56/2014 come una sorta di cuore ringiovanito delle province, si potrebbero dichiarare vincitori gli esperti della programmazione strategica del territorio che avevano utilizzato il concetto paradossalmente per superare la geografia attuale delle province. Negli anni ottanta si etichettavano aree vaste semmai i parchi (*Il parco nazionale dello Stelvio : la più vasta area protetta d'Italia [s.l.] [s.n.]*, 1982). Ripercorrendo la storia del concetto nella legislazione regionale, si trova ad es. la l.r. n. 53/1995 dell'Emilia-Romagna, il cui art. 4 revisionato nel 2000 co. 2 aveva attribuito all'area metropolitana di Bologna “g) in materia di sanità, scuola e formazione professionale: 1) l'esercizio di funzioni di programmazione e coordinamento e di gestione di area vasta.” In un'intesa delle province della costa tirrenica della Toscana del 2002, l'Area Vasta veniva definita poi come “ambito adeguato per l'analisi dei processi di sviluppo” e come “unità di riferimento utile per la programmazione degli interventi a scala ampia ma di livello sub-regionale” (*F. Virgili, L'Area Vasta nell'esperienza della Toscana. Una realtà a due dimensioni*, da: [http://www.asstrid-online.it/-/le-trasf/Note-e-con/Virgili\\_area-vasta-toscana\\_26.6.06.pdf](http://www.asstrid-online.it/-/le-trasf/Note-e-con/Virgili_area-vasta-toscana_26.6.06.pdf)). Il concetto serviva quindi a promuovere proprio quella riforma territoriale prospettata dall'art. 132 cost. che si è arenata in questa legislatura e che diventerà, semmai, dopo la decostituzionalizzazione delle province un compito del nuovo Senato. Quindi il nuovo “mantra” della vastità è alla fine solo un'invenzione di alcuni ordinamenti regionali, anzi ?

Gli esperti del diritto degli enti locali ricorderanno che la l. 5 giugno 1990, n. 142 aveva attribuito alla Provincia la funzione di mediare tra comuni e regioni, di curare gli interessi e di promuovere lo sviluppo della “comunità provinciale” (art. 2 co. 3, ora art. 3 co. 4 TUEL), riconoscendo alla provincia “le funzioni amministrative che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale” in determinati settori (art 14 co. 1, ora art. 19 co. 1 TUEL).

Se queste disposizioni devono considerarsi non implicitamente abrogate dalla legge n. 56/2014, che ne sarà della “comunità provinciale” ? Avrebbe come base individuale solo più gli enti comunali o, con un po' di fantasia, una cittadinanza derivata da quella comunale o, istituzioni e cittadini “misti” ? Sul punto, la riforma degli organi di rappresentanza non si è fermata. Ma anche la definizione legislativa della funzione complessiva dell'ente provincia dovrebbe rileggersi ora più o meno come segue: “Spettano all'area vasta provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardano vaste zone intercomunali o l'intero territorio dell'area vasta.” Una *mission* non proprio chiara, anche in un contesto di sussidiarietà. Peraltro, proprio la storia del concetto dimostra che la vastità geografica difficilmente può essere assunta a caratteristica giuridica solo della provincia e dell'area metropolitana. Perché non sono aree vaste anche aree infra- o interprovinciali e interregionali come il parco del Gran Paradiso, perché non sono aree vaste anche le stesse Regioni, lo Stato e l'Unione europea ?

Definire la stessa provincia come “area vasta” serve soprattutto a ridefinire le funzioni fondamentali transitorie in un'ottica riduttiva. La provincia deve pianificare e programmare il proprio territorio e gestire dei database, non ha più funzioni fondamentali in materie ambientali e culturali, ad eccezione dell'edilizia scolastica, una responsabilità solo indiretta per la cultura, e ad eccezione del controllo sulla pari opportunità che è una funzione dai profili giuridici incerti di garanzia di civiltà. Le aggiunte sembrano fatte proprio per prevenire le censure del Consiglio d'Europa fondate sulla *European Charter of Local Self-Government*, le province non sarebbero più enti di autonomia locale, ma solo enti “multiutility” per area vasta, una sorta di parchi nei quali i cittadini sono resi oggetti, ma non più soggetti committenti della pianificazione e programmazione, esclusi dall'amministrazione dell'ambiente. In effetti, solo le nuove province montane – si noti bene: non anche le aree metropolitane montane come quella di Torino (!) – e quelle frontaliere potranno tingere la vastità di verde.

(2) I nessi tra la l.n. 56/2014 e la riforma costituzionale del titolo V, ma anche del titolo quarto e sesto, meritano ulteriore attenzione perché si condizionano reciprocamente. Si tratta di una legge che riforma le strutture e le funzioni delle province in una (non dolce) “attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme di attuazione”, non pronunciandosi sulla “abolizione delle province”.

A tal riguardo va ora tuttavia notato che l'o.d.g. Calderoli, approvato dalla commissione affari costituzionali del Senato in data 6 maggio 2014, richiede di emendare il d.d.l. Renzi/Boschi, integrando “un elenco di materie di competenza esclusiva regionale, con particolare riferimento alle seguenti: ordinamento della Regione; governo del territorio e urbanistica; pianificazione e dotazione infrastrutturale del territorio regionale e mobilità al suo interno; promozione dello sviluppo economico locale, scientifico e tecnologico nei diversi settori; mercato e politiche del lavoro; turismo di ambito regionale; valorizzazione dei beni culturali e ambientali; attività culturali; organizzazione dei servizi alle imprese; tutela della salute e organizzazione dei servizi sanitari; protezione civile; servizi sociali; organizzazione dei servizi scolastici, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche; diritto allo studio anche universitario; istruzione e formazione professionale; coordinamento della finanza locale e forme associative degli enti locali; ordinamento degli enti di area vasta.” In questo modo, il regime transitorio diventerebbe probabilmente cedevole e le Regioni potrebbero salvare o superare definitivamente le proprie province. Anche nel d.d.l. Renzi/Boschi, la competenza in materia di province veniva inizialmente regionalizzata, cancellando dall'art. 117 co. 2 lett. p il riferimento esplicito alle province, ma la versione definitiva ha deciso di riservare allo Stato con un potere di veto superabile del Senato “l'ordinamento degli enti di area vasta”, quindi in ultima analisi il potere di decidere se tali enti restino solo le aree metropolitane o anche le province.

L'esito del procedimento di revisione costituzionale non è prevedibile e una decisione politica entro giugno 2014 appare poco probabile. Il regime transitorio rischia quindi di fare la fine della transizione all'*italienne*, trasformandosi di fatto da transitorio in finale, più per l'inerzia che per una scelta della quale qualche rappresentante risponda democraticamente. Nel frattempo si potranno prospettare tuttavia dubbi e questioni di costituzionalità e di conformità alla Carta europea della legge Delrio, in particolare sulla riforma della rappresentanza delle province che la riforma costituzionale sembra voler fugare e prevenire, usando la loro decostituzionalizzazione anche come uno strumento di sanatoria. La querelle sulla elettività o non elettività (diretta) degli organi provinciali si rispecchia notoriamente in quella dell'organo che dovrebbe prendere il posto del Senato attuale. Se si passasse da una elezione indiretta della seconda camera, analoga a quella degli organi collegiali della Provincia, a un'elezione prevalentemente diretta, ancorché simultanea con le elezioni regionali, una simile scelta della politica costituzionale potrebbe indurre anche una revisione del “nuovo sistema” delle province ?

Il d.d.l. Renzi/Boschi concepisce il *Senato delle autonomie* come organo dello Stato che “rappresenta le istituzioni territoriali” e i cui membri sono eletti prevalentemente in Regione, cioè dal corpo elettorale regionale (Presidente), dai consigli regionali e dall'assemblea dei “sindaci della Regione” (*rectius*: assemblea regionale dei sindaci). La “rappresentanza istituzionale” è certo un'idea non nuova, ben radicata nelle tradizioni del corporativismo italiano sopravvissute nel CNEL. Potrebbe sembrare impresa più difficile per senatori eletti come esponenti di partito che non per senatori espressi dalle istituzioni la buona intenzione di integrare e ricomporre in un'istituzione paritetica l'antagonismo storico tra l'antica Italia comunale e quella nuova delle Regioni ([www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II\\_Seminario\\_AIC\\_Luciani.pdf](http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/II_Seminario_AIC_Luciani.pdf)). Ma restano non pochi i punti deboli e migliorabili della proposta di riforma costituzionale: l'insufficiente legittimazione democratica del nuovo Senato, l'indebolimento complessivo del parlamento rispetto al Governo, l'insufficiente coordinamento delle procedure di legislazione urgente e di decretazione d'urgenza, la mancata riforma della giustizia elettorale, anche la mancata valutazione dell'impatto sulle Regioni e il possibile effetto di disincentivazione delle riforme territoriali. Le criticità principali dal punto di vista del principio democratico sono: 1) La modifica della Costituzione sarà approvata da un parlamento bicamerale dotato di minore legittimazione democratica complessiva della sola Camera dei deputati che approva le leggi ordinarie (purché riceva una legge elettorale più democratica). 2) I ventuno senatori nominati dal Presidente non rappresentano le autonomie territoriali, ma rischiano di rieleggere il Presidente che a sua volta potrebbe rinominarli, un meccanismo di cooptazione lontanissimo dal principio di democrazia. 3) I senatori non risponderanno delle loro scelte senatoriali nei consigli regionali e comunali, piuttosto nelle sedi dei partiti politici e dell'ANCI.[1]

In ogni caso restano molteplici problemi di impatto pratico della legge n. 56/2014 sulla riforma costituzionale in itinere e sulle leggi attuative della stessa delle quali è possibile accennare solo ad alcuni. Innanzitutto bisogna scegliere quanto meno in sede di legislazione attuativa sulle incompatibilità se, a differenza dei sindaci delle città metropolitane, i sindaci presidenti di provincia devono o possono essere esclusi dall'accesso alla nuova seconda camera. Le province riformate a prima vista non sarebbero istituzioni territoriali da rappresentare, dotate di autonomie proprie (cioè non derivate da

quelle comunali) da difendere in Senato, ma si potrebbe anche argomentare che sono solo escluse dalla funzione di raccordo. Semmai sarebbe il sovraccarico di lavoro a giustificare una scelta di incompatibilità, ma nel caso della città metropolitana è stato ritenuto trascurabile tale effetto.

Resta poi da verificare l'impatto della legge Delrio sull'autonomia statutaria regionale, in particolare sulla disciplina del "Consiglio delle autonomie locali". La riforma costituzionale non ritocca l'art. 123 co. 3 cost. che prevede tale istituzione, pensata come "organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali" e non esclude necessariamente le province e le città metropolitane da tale categoria, ora comprensiva anche degli enti di area vasta. La legge n. 56/2014 rischia tuttavia di favorire una sovra-rappresentazione dei comuni i cui sindaci sono presidenti di provincia e pertanto – ad es. in Piemonte – ope legis regionalis anche membro del CAL. Deve essere escluso che un sindaco cumuli la propria carica con una carica provinciale, una nel CAL e una nel Senato delle autonomie?

Infine occorre completamente valutare l'impatto della legge n. 56/2014 e quello della successiva riforma costituzionale sul cd. sistema delle conferenze (cfr. soltanto le prime preoccupazioni espresse dall'UPI in [http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/04/UPI\\_Legge\\_entilocali\\_4aprile2014%20definitivo.pdf](http://www.upinet.it/docs/contenuti/2014/04/UPI_Legge_entilocali_4aprile2014%20definitivo.pdf)). La prospettiva "integrazione" tra ANCI e UPI non è ancora avvenuta. La rappresentanza delle città metropolitane sarà contesa. Un ridimensionamento numerico della conferenza corrisponderebbe alle logiche della *spending review*. L'assorbimento delle conferenze nella nuova seconda camera è auspicabile, ma non assicurato e in sostanza rinviato a leggi di attuazione per le quali non è previsto alcun calendario. Senza tali scelte attuative, l'unico sistema è quello della navigazione a vista, in inglese: *smuggling through*.

(3) Resterebbe infine la necessità di un'accurata valutazione dell'impatto finanziario della legge e della riforma costituzionale. Non è che le riforme istituzionali e costituzionali devono avere come scopo principale l'economia, ma non si deve neanche cadere nell'estremo opposto secondo non importa se recano danno alle finanze pubbliche. Nell'audizione del 16 gennaio 2014, la sezione autonomie della Corte dei conti aveva espresse nuove perplessità sui costi delle riforme, ribadendo la necessità "che sull'attuazione del d.d.l. all'esame si proceda ad un attento e continuo monitoraggio - utilizzando gli strumenti previsti dall'art. 29, comma 8 – sotto tre profili: 1. Rispetto dei termini previsti per gli adempimenti esecutivi della riforma; 2. Effettivo concretizzarsi dei potenziali risparmi attesi; 3. Rilevazione degli eventuali costi aggiuntivi emergenti che devono trovare tempestiva adeguata copertura."

([http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/01/Province-audizione\\_16\\_01\\_2014.pdf](http://www.leggioggi.it/wp-content/uploads/2014/01/Province-audizione_16_01_2014.pdf)) In particolare la previsione della gratuità delle cariche di rappresentanza degli enti locali (art. 1 co. 82 e 84) rischia di essere giudicata in contrasto con l'art. 7 della citata Carta europea ("The conditions of office of local elected representatives shall (...) shall allow for appropriate financial compensation for expenses incurred in the exercise of the office in question as well as, where appropriate, compensation for loss of earnings or remuneration for work done and corresponding social welfare protection.").

#### **Allegato I all'editoriale di Jörg Luther, pag. 7.**

Professor Luther, il sottosegretario Delrio ha detto che il Senato in Italia "diventerà come in Germania". E' così? O il modello presentato da Renzi non ha nulla a che vedere con il Bundesrat tedesco?

Non bisogna essere necessariamente costituzionalista per constatare che il modello pubblicato dal Ministro delle riforme non imita quello tedesco. Tuttavia contiene più tracce di elementi tedeschi che di elementi francesi, ma anche qualche traccia statunitense. Certo dare alla Valle d'Aosta lo stesso numero di senatori della Lombardia è un federalismo tanto provocatorio da essere indigeribile per i federalisti lombardi. Il modello tedesco pretenderebbe un riequilibrio a favore delle grandi Regioni che avrebbero più rappresentanti o voti, anche secondo quel principio della cd. proporzionalità degressiva che ispira la composizione del parlamento europeo.

Il Bundesrat tedesco è consigliabile come modello da applicare in Italia?

Per i comparatisti nulla è da imitare o applicare senza modifiche, tutto è utile solo se rielaborato bene. Tutto dipende da come si vuole adeguarlo al contesto italiano. Nel panorama del bicameralismo comparato, il modello del Bundesrat è unico e non è mai stato recepito altrove, quindi non abbiamo esperienze che possano dare consiglio.

In base ai suoi studi, ci sono punti avvicinabili tra i due modelli?

Allo stato attuale dei miei studi, oserei dire:

1) La seconda camera non è elemento necessario di uno stato federale, ma il Bundesrat è molto caratteristico per il federalismo esecutivo della Germania che ha funzionato bene per moderare i conflitti tra nord e sud, ovest ed est e potrebbe rafforzare la coesione nazionale.

2) I poteri della seconda camera crescono ogni volta che il centro pretende di sottrarre competenze alla periferia, tendenza ben presente nel contesto italiano.

3) A lungo termine, il potere di veto del Bundesrat è diminuito, tendenza che potrebbe fare bene anche all'Italia.

4) Nel Bundesrat, i governi regionali rappresentano anche le esigenze delle autonomie locali, mentre nel modello italiano si affianca al federalismo regionale quello municipale, sperando forse che uno neutralizzi l'altro.

5) Nel Bundesrat, i governi regionali si fanno rappresentare anche da esperti delle proprie amministrazioni, ragione per cui l'organo non sostituisce, ma rafforza le conferenze intergovernative la cui funzione di "raccordo" sembrerebbe passare al Senato delle autonomie (complicazione tutta da chiarire).

6) Il Bundesrat è strumento di partecipazione degli enti territoriali al parlamento federale, ma l'esperienza dimostra che la rappresentanza degli interessi territoriali conta molto poco rispetto a quella degli interessi di partito e alle dinamiche delle elezioni regionali, ragione questa forse non sufficientemente ponderata nel progetto governativo.

In sintesi: non è detto che il modello tedesco non possa essere utile, ma il diavolo sta nei dettagli, finora non sufficientemente studiati, del suo adeguamento al contesto costituzionale italiano.

In Germania la Legge fondamentale è modificabile? Ci sono levate di scudi come in Italia con appelli contro chi osa toccare la "Costituzione più bella del mondo"?

La situazione tedesca è diversa perché le modifiche sono state più frequenti e più circoscritte che in Italia. In Germania nessuno oserebbe proporre una revisione radicale della Costituzione, anche perché si considera quella tedesca – con non minore narcisismo – più bella di quella italiana. La cancelliera non avrebbe remore di negoziare riforme costituzionali con i grandi partiti anche se fossero all'opposizione, ma il Presidente federale certo non oserebbe promuovere da parte sua riforme costituzionali non ancora presentate al parlamento.

E' vero che c'è interesse da parte della comunità internazionale per la proposta renziana come dice il premier? Se sì, perché?

La proposta sarà considerata utile forse a Bruxelles, nelle ambasciate e magari anche nella BCE di Francoforte, ma allo stato attuale non esiste ancora un dibattito internazionale dei costituzionalisti in argomento, anche perché non esiste ancora un testo ufficiale.

Se ci sarà interesse, varrà probabilmente per l'originalità di una rappresentanza dei sindacati. Vorranno chiedere come farà un sindaco a reggere un capoluogo e stare in parlamento, vorranno sapere come può funzionare un tale organo se non è garantita la longevità dei governi esso rappresentati, vorranno vedere un preventivo dei risparmi effettivi ecc.

Quali i punti forti del disegno di legge?

I punti forti sono l'obiettivo del superamento del bicameralismo paritario, la semplificazione del sistema delle competenze legislative e l'abolizione del CNEL.

Quali i punti deboli?

I punti deboli sono l'insufficiente legittimazione democratica del nuovo senato, l'indebolimento complessivo del parlamento rispetto al Governo, l'insufficiente coordinamento delle procedure di legislazione urgente e di decretazione d'urgenza, la mancata riforma della giustizia elettorale. Forse anche la mancata valutazione dell'impatto sulle regioni e la disincentivazione delle riforme territoriali. Sicuramente la mancanza di motivazione e il mancato drafting di norme transitorie.

Condivide il rischio di "svolta autoritaria" evidenziato nel manifesto di Libertà e giustizia?

Per quanto riguarda il problema democratico, giustamente sollevato anche da altri professori, segnalo solo le criticità principali:

1) La modifica della Costituzione sarà approvata da un parlamento bicamerale dotato di minore legittimazione democratica complessiva della sola Camera dei deputati che approva le leggi ordinarie (purché riceva una legge elettorale più democratica).

2) I ventun senatori nominati dal Presidente non rappresentano le autonomie territoriali, ma rischiano di rieleggere il Presidente che a sua volta potrebbe rinominarli, un meccanismo di cooptazione lontanissimo dal principio di democrazia.

3) I senatori non risponderanno delle loro scelte senatoriali nei consigli regionali e locali, piuttosto nelle sedi dei partiti politici e dell'ANCI.

Come renderlo più democratico dunque?

Se si preferisce un Senato con una legittimazione democratica maggiore, nulla vieterebbe di fare eleggere anche i senatori che non sono già eletti presidenti o sindaci. Oltre ai senatori espressi dal Consiglio regionale, due senatori potrebbero essere eletti direttamente in Regione, limitando il diritto di candidatura individuale a sindaci, assessori e consiglieri locali in carica da almeno 5 anni e sostenuti da un numero adeguato di firme di sostegno, con possibile rielezione per un'ulteriore legislatura

---

[1] Cfr. al riguardo <http://www.formiche.net/2014/04/05/senato-renzi-bundesrat-confronto-prof-luther/>

Tweet



Publicato in [Newsletter n. 4 - 5/2014](#)

---

[Torna in alto](#)

---